



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in pubblica fognatura adottata in favore della Ditta “GUGLIELMI LUCIANO” per l’attività di “coltivazione di cereali associati all’allevamento di animali (ovini, bovini) e caseificio aziendale” ubicata in via Pantani di Sotto snc nel Comune di Avigliano (PZ).
Rif. pratica SUAP:REP_PROV_PZ/PZ-SUPRO/0009386 del 19/02/2019
GGLLCN82C20G942P-28012019-1541- SUAP 3925- LRSMSM71S19A717A GUGLIELMI LUCIANO.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- il Decreto Presidenziale n. 56 del 10.10.2018 che ha ridefinito l’Ufficio “Ambiente e Pianificazione Territoriale”;
- il Decreto Presidenziale prot. n. 39146 del 10.10.2018 con il quale, prendendo atto di quanto indicato nel D.P. 56/2018, è stato incaricato il sottoscritto di dirigere l’Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:
Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:
 - l’art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D.P.R. 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- la D.G.R. 492/2019 “Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.”;

PRESO ATTO CHE:

- in data 19/02/2019, la ditta individuale “Guglielmi Luciano,” per il tramite del SUAP del Comune di Avigliano, ha inoltrato alla Provincia di Potenza-Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale, con nota acquisita al protocollo n. 5638 del 19/02/2019, l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente agli Scarichi di acque reflue che recapitano in pubblica fognatura;

- l'attività di cui trattasi verrà svolta nel Comune di Avigliano in via Pantani di Sotto snc ricadente catastalmente al Foglio n. 68 particelle n. 279 sub 2 e n. 280 sub 2-311-312-318-319-320-321, e secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante della ditta; trattasi di coltivazione di cereali associati all'allevamento di animali (ovini, bovini); per le attività viene utilizzata acqua per il caseificio aziendale ed i servizi igienici i cui reflui sono scaricati nella pubblica fognatura. Inoltre viene dichiarato che non sono state apportate variazioni sullo stato delle reti rispetto alla precedente autorizzazione;
- con nota n. 42474 del 03/12/2019, questo Ufficio, al fine di poter completare l'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ha inviato alla ditta Guglielmi Luciano, tramite il SUAP del Comune di Avigliano, una richiesta di integrazioni concernenti informazioni più dettagliate sulle attività di molitura dei cereali, di allevamento e di trasformazione lattiero-caseario e relativi adempimenti ambientali nell'ambito delle emissioni in atmosfera; con la stessa nota inoltre ha sollecitato l'EGRIB a trasmettere il parere di propria competenza.
- in data 30/12/2019, il SUAP ha inoltrato alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale, con nota acquisita al protocollo n. 45639, il parere tecnico favorevole dell'EGRIB, a scaricare le acque reflue rinveniente dall'attività di caseificio e servizi igienici nella rete fognaria del Comune di Avigliano, con le seguenti prescrizioni:
 1. *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006; D.Lgs 22/97; D.Lgs 258/2000; L.R. n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i. D.G.R. 689/2016);*
 2. *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ;*
 3. *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;*
 4. *inviare, a questo Ente ed al Gestore della pubblica fognatura, Acquedotto Lucano S.p.A., con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli enti competenti ed al Gestore;*
 5. *comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;*
- in data 7/01/2020, con nota pervenuta al prot. dell'Ente n. 286, la ditta “Guglielmi Luciano” ha inoltrato alla Provincia di Potenza-Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale le integrazioni richieste con la nota di questo Ufficio n. 42474/2019, in particolare:
 1. comunicazione di cui all'art. 272 c. 1 per le attività di inquinamento scarsamente rilevante di cui alle lett. z, y e v dell'Allegato 1 al D.P.P n. 47/16;
 2. scheda E del modello di istanza AUA per le informazioni relative all'impatto acustico;
 3. comunicazioni ed autorizzazione di carattere generale trasmesse alla Regione nel 2007 e nel 2010, quest'ultima in contraddizione con quanto invece comunicato al punto 1;
- in data 25/02/20 e 26/02/20 con note pervenute, tramite il SUAP, rispettivamente ai prot dell'Ente n. 6376, 6472 e 6477, la Ditta ha chiarito le attività che svolge ricadenti tra quelle di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06, in particolare:
 - attività di allevamento: rientra nelle tipologie di cui all'Allegato IV alla Parte V, parte I, lettera z) “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è minore di 2000 Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo);
 - attività di trasformazione lattiero- casearie: rientra nelle tipologie di cui all'Allegato IV alla Parte V, parte I, lettera y) “Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg”;
 - attività di molitura di cereali; rientra nelle tipologie di cui all'Allegato IV alla Parte V, parte I, lettera v) “Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg”;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- ai sensi della D.G.R. n. 492/2019 sostituisce, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;

- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che:

- da quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- degli artt. 124, 272 c. 1, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOTTA la

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della ditta **“GUGLIELMI LUCIANO”** – Impresa individuale C.F. - GGLLCN82C20G942P – per l'attività di **“coltivazione di cereali associati all'allevamento di animali (ovini,bovini) e caseificio aziendale” - (Codice ATECO 01.11.10)** ubicata in via Pantani di Sotto snc, nel Comune di Avigliano (PZ), Foglio 68 Particelle 279 sub 2 e 280 sub 2-311-312-318-319-320-321che:

- sostituisce il titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1 lettera a): “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- prende atto, ai sensi della D.G.R. n. 492/2019 della comunicazione di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs n.152/2006 - Parte Prima all'Allegato IV alla Parte Quinta - per le attività rientranti nella categoria di cui alla:
 - lettera v) “Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500kg/g”;
 - lettera y) “Trasformazione lattiero-casearia con produzione giornaliera massima non superiore a 350kg/g”;
 - lettera z) “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di ovicapriini meno 2000 capi”;

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
- in conformità alle prescrizioni di seguito riportate ed all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da EGRIB, con il parere n. 643/SII del 25/03/2019, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 45639 del 30/12/2019, che in seguito si riporta integralmente.

scarichi in pubblica fognatura

La Ditta deve

1. attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006; D.Lgs 22/97; D.Lgs 258/2000; L.R. n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.);
2. rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i. ;
3. consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;

4. inviare semestralmente, ad EGRIB ed al Gestore della pubblica fognatura, ferme restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione ad EGRIB ed al Gestore della pubblica fognatura ed ai Gestori;
5. comunicare all'EGRIB - ed a questo Ente - qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la ditta alla richiesta di un nuovo parere;
6. inoltre comunicare alla Provincia e ad EGRIB, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentate, indirizzo della sede legale;

PRECISA CHE

- a) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di **anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP**, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore.
- b) eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno **sei mesi prima della data di scadenza**, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione della tubazione di scarico e dello scarico stesso;
- d) è demandata al competente Ufficio comunale di Avigliano (PZ), per le specifiche competenze, la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia, inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- e) ferma restando la prescrizione n. 4, EGRIB ed il Gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano S.p.A. devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento dei limiti rilevati dagli autocontrolli della ditta o da controlli analitici da essi effettuati;
- f) la ditta deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale allo stabilimento ed alle attività svolte. Qualora le modifiche comportino una variazione delle condizioni qualitative e/o quantitative autorizzate, dovrà essere presentata istanza di modifica/nuova autorizzazione;
- g) in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- h) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Avigliano, per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta individuale **"GUGLIELMI LUCIANO"** nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- i) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- j) **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
- k) **si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia di Potenza, all'ARPAB, al Comune di Avigliano (PZ) per i controlli di competenza di cui alle precisazioni;**

- l) tutte le comunicazioni e la documentazione inerenti agli adempimenti prescrittivi dell'autorizzazione devono essere trasmesse a quest'Ufficio esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.provinciapotenza.it;
- m) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- n) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare, anche ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 59/13, il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di variazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli;
- o) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Avigliano (indirizzo PEC:comune.avigliano@cert.ruparbasilicta.it), al fine di notificarlo agli interessati;
- di trasmettere copia del presente provvedimento (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale") al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione:
 - in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 - all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale") all'U.O.B. Sistema Informativo Territoriale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l'inesistenza di conflitti di interessi, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente

ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]